



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Pignoramento presso terzi e pericolo del c.d. "doppio pagamento"

In caso di pignoramento non eseguito direttamente, nelle forme dell'espropriazione diretta presso il debitore, ai sensi dell'art. 1997 c.c., sui titoli di credito emessi per regolare un determinato rapporto obbligatorio, ma nelle forme dell'espropriazione di crediti presso terzi, il processo esecutivo ha ovviamente ad oggetto il rapporto obbligatorio causale sottostante, non quello cambiario. Di conseguenza, laddove venga accertato, nel giudizio di cui agli artt. 548 e 549 c.p.c., che il credito oggetto del pignoramento è stato oggetto di regolamento tramite l'emissione di effetti cambiari, di modo che il terzo debitor debitoris abbia diritto, in caso di esercizio dell'azione causale, alla restituzione degli effetti emessi al momento del pagamento, ai sensi dell'art. 66 L. Cambiaria, comma 3, tale diritto resterà fermo anche nei rapporti con il creditore assegnatario, che acquista la posizione creditoria del suo debitore (e cioè, nella specie, esclusivamente quella relativa all'azione causale, non quella relativa all'azione cambiaria, in mancanza di pignoramento eseguito sui titoli), con tutti i suoi limiti, e al quale, quindi, possono essere opposte tutte le eccezioni opponibili all'originario creditore (fatta sempre salva l'operatività dell'art. 2917 c.c. e quindi

l'inopponibilità al suddetto creditore delle cause estintive o modificative del credito pignorato verificatesi dopo la notificazione dell'atto di pignoramento). Ne consegue che se, da una parte, l'eventuale pagamento dell'obbligazione cambiaria effettuato dal terzo dopo il pignoramento non sarà comunque, in quanto tale, opponibile al creditore assegnatario, il diritto alla restituzione dei titoli di credito in occasione dell'esercizio dell'azione causale porrà comunque, d'altra parte, lo stesso terzo pignorato al riparo dal paventato rischio del "doppio pagamento", sulla base degli stessi principi generali in tema di circolazione dei titoli di credito e di esercizio delle azioni ad essi ricollegabili.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.9.2020, n. 20338

...omissis...

Fatti di causa

XXX SRL, in rappresentanza dell'INPS, ha pignorato (in data 27 aprile 2010) i crediti vantati dalla propria debitrice CCC Ristorazioni SRL nei confronti della TTT SRL. Non essendo stata resa la dichiarazione di quantità, ha promosso il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, secondo la formulazione dell'art. 548 c.p.c. allora vigente.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Milano, che ha dichiarato sussistente un credito della società pignorata di Euro 120.000,00.

La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre TTT SRL, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l'INPS.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra intimata. E' stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E' stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Ragioni della decisione

Con l'unico motivo del ricorso si denuncia "(art. 360 c.p.c., n. 4) nullità del procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo". La società ricorrente fa presente che il proprio debito nei confronti della società CCC Ristorazioni SRL era stato convenzionalmente regolato tramite l'emissione di una serie di effetti cambiari e sostiene che, di conseguenza, il pignoramento avrebbe dovuto avvenire mediante la materiale apprensione dei titoli, secondo le modalità dell'espropriazione diretta presso il debitore, restando altrimenti essa esposta al rischio di dover effettuare un doppio pagamento, in caso di girata del titolo a terzi. La nullità del procedimento esecutivo, promosso erroneamente dalla creditrice nelle forme dell'espropriazione presso terzi, a suo avviso, determinerebbe altresì la radicale nullità del conseguente giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

Il ricorso è manifestamente infondato.

In base all'indirizzo di questa Corte, che le difese della ricorrente non contengono argomenti idonei ad indurre a rivedere, "qualora il pignoramento di un diritto di credito incorporato in un titolo di credito intervenga con le forme dell'espropriazione di crediti presso terzi anzichè, come impone l'art. 1997 c.c., nelle forme del pignoramento diretto a carico del debitore principale in possesso del titolo, il soggetto pignorato che in forza di esso sia debitore cartolare ha un interesse (derivante dalla congiunta soggezione al non dover disporre della somma oggetto del credito consacrato nel titolo e dal rischio di vedersi chiedere il pagamento da chi del titolo sia in possesso) a dolersi dell'illegittimità delle forme del pignoramento con il mezzo

dell'opposizione agli atti; della lesione di tale interesse detto soggetto non può dolersi nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo secondo il regime anteriore all'attuale art. 549 c.p.c." (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6536 del 05/04/2016, non massimata, pronunciata in fattispecie del tutto analoga alla presente).

Nella specie non risulta proposta tempestiva opposizione agli atti esecutivi da parte della società terza pignorata. Questa non può comunque ritenersi legittimata ad eccepire successivamente la pretesa nullità del processo esecutivo nell'ambito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. Detto giudizio ha infatti autonomo oggetto, predeterminato per legge e limitato all'accertamento della sussistenza del credito pignorato e dell'opponibilità al creditore procedente di eventuali cause estintive di esso. Nel suo ambito non possono pertanto essere dedotte nè le questioni che attengono al diritto di procedere ad esecuzione forzata nè quelle che attengono alla regolarità degli atti esecutivi, le quali vanno fatte valere esclusivamente attraverso i rimedi endoesecutivi dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ovvero dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Non colgono nel segno le considerazioni espresse dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 2, a sostegno del suo contrario assunto.

In primo luogo va esclusa la possibilità di estendere ai vizi del processo esecutivo l'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo: i limiti di tale oggetto derivano infatti dalla sua stessa struttura normativa e non impediscono, del resto, alle parti ed al terzo pignorato (laddove, come nella specie, ne abbia interesse) di far valere i rispettivi diritti e le rispettive ragioni, mediante gli indicati rimedi oppositivi di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., anche con riguardo a tutti gli eventuali vizi della procedura esecutiva. E' opportuno sottolineare, in proposito, che è costante l'indirizzo di questa Corte secondo il quale tutte le questioni relative alla stessa pignorabilità dei crediti oggetto dell'azione esecutiva, anche in presenza di eventuali vincoli di destinazione che ne possano determinare l'impignorabilità rilevabile di ufficio, esulano dall'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (cfr. ad es., Cass., Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/12/1987, Rv. 456541; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 9623 del 15/11/1994, Rv. 488614; Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536; Sez. 3, Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv. 595611; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615; Sez. 3, Sentenza n. 23727 del 16/09/2008, Rv. 604977; Sez. 3, Sentenza n. 12259 del 27/05/2009, Rv. 608377; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151; Sez. 3, Sentenza n. 10243 del 20/05/2015, Rv. 635445; Sez. 3, Sentenza n. 13015 del 23/06/2016, Rv. 640395 - 01, in motivazione).

Nè potrebbe, di per sè, valere a giustificare tale estensione la stessa eventuale qualificazione in termini di "inesistenza giuridica" (o comunque in termini di nullità non sanabile e rilevabile di ufficio dal giudice dell'esecuzione per tutto il corso del processo esecutivo) del vizio del pignoramento non eseguito direttamente sui titoli di credito, ai sensi dell'art. 1997 c.c. (questione in relazione alla quale nell'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte n. 11178 del 1995, che la ricorrente richiama a sostegno dei propri assunti, non è in realtà espresso alcun principio di diritto e che è invece specificamente affrontata nella sentenza n. 6536 del 2016, più sopra richiamata; si tratta peraltro di questione che non può ritenersi direttamente rilevante ai fini della decisione del presente ricorso, in quanto assorbita dalle considerazioni che precedono sull'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, nonchè da quelle che seguiranno in ordine alle eccezioni proponibili dal terzo debitore in relazione all'azione causale).

Pare peraltro effettivamente opportuna una precisazione, con riguardo al paventato rischio per la società terza pignorata di rimanere esposta al pericolo di un "doppio pagamento", in virtù dell'autonomia dell'obbligazione cambiaria e della libera circolazione del titolo, e ciò sebbene la questione in concreto esuli dallo specifico oggetto del presente giudizio (pur essendo logicamente ad esso collegata).

In caso di pignoramento non eseguito direttamente, nelle forme dell'espropriazione diretta presso il debitore, ai sensi dell'art. 1997 c.c., sui titoli di credito emessi per

regolare un determinato rapporto obbligatorio, ma nelle forme dell'espropriazione di crediti presso terzi, il processo esecutivo ha ovviamente ad oggetto il rapporto obbligatorio causale sottostante, non quello cambiario.

Di conseguenza, laddove venga accertato, nel giudizio di cui agli artt. 548 e 549 c.p.c., che il credito oggetto del pignoramento è stato oggetto di regolamento tramite l'emissione di effetti cambiari, di modo che il terzo debitor debitoris abbia diritto, in caso di esercizio dell'azione causale, alla restituzione degli effetti emessi al momento del pagamento, ai sensi dell'art. 66 L. Cambiaria, comma 3, tale diritto resterà fermo anche nei rapporti con il creditore assegnatario, che acquista la posizione creditoria del suo debitore (e cioè, nella specie, esclusivamente quella relativa all'azione causale, non quella relativa all'azione cambiaria, in mancanza di pignoramento eseguito sui titoli), con tutti i suoi limiti, e al quale, quindi, possono essere opposte tutte le eccezioni opponibili all'originario creditore (fatta sempre salva l'operatività dell'art. 2917 c.c. e quindi l'inopponibilità al suddetto creditore delle cause estintive o modificative del credito pignorato verificatesi dopo la notificazione dell'atto di pignoramento).

Ne consegue che se, da una parte, come precisato nella già richiamata decisione n. 6536 del 2016 di questa Corte, l'eventuale pagamento dell'obbligazione cambiaria effettuato dal terzo dopo il pignoramento non sarà comunque, in quanto tale, opponibile al creditore assegnatario, il diritto alla restituzione dei titoli di credito in occasione dell'esercizio dell'azione causale porrà comunque, d'altra parte, lo stesso terzo pignorato al riparo dal paventato rischio del "doppio pagamento", sulla base degli stessi principi generali in tema di circolazione dei titoli di credito e di esercizio delle azioni ad essi ricollegabili.

Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione delle oggettive incertezze interpretative sussistenti in relazione alle questioni oggetto della presente decisione.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, del comma 1 bis.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

